

## Art. 3.

*Immatricolazione ed uso dei motoveicoli per interventi sanitari in servizi di emergenza*

Per l'immatricolazione dei motoveicoli per interventi sanitari di emergenza si applicano le procedure previste per le autoambulanze riportate nel decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 1° settembre 2009, n. 137.

## Art. 4.

*Revisione*

I motoveicoli adibiti al servizio sanitario di emergenza sono sottoposti a revisione annuale.

Roma, 15 luglio 2022

*Il direttore generale: D'ANZI*

ALLEGATO TECNICO

## Art. 1.

*Classificazione*

1. La classificazione di motoveicoli ad uso speciale «adibiti al servizio sanitario di emergenza», è da attribuirsi a tutti i veicoli della categoria internazionale L5e, come definiti all'art. 2, con attrezzatura permanentemente installata e funzionale allo scopo al quale sono destinati.

2. L'attrezzatura di cui sopra è ricoverata in alloggiamenti e/o vani destinati ad accogliere la stessa in maniera esclusiva.

## Art. 2.

*Caratteristiche tecniche*

## 1. Caratteristiche generali:

(i) la tara dei motoveicoli, oltre quanto definito per la generalità dei veicoli, comprende anche tutta l'attrezzatura fissa necessaria allo svolgimento delle specifiche funzioni.

## 2. Segni distintivi:

(i) i motoveicoli adibiti a servizi sanitari di emergenza sono dotati di dispositivi supplementari acustici di allarme e di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu previsti dall'art. 177 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il dispositivo di segnalazione supplementare a luce blu lampeggiante è conforme al regolamento UNECE 65 ed è installato in maniera tale da garantire una visibilità a 360°. Le caratteristiche del dispositivo supplementare acustico di allarme sono quelle previste nel decreto del Ministero dei trasporti del 17 ottobre 1980;

(ii) il veicolo ha colore prevalentemente bianco;

(iii) il veicolo è dotato di una scritta, in forma chiaramente individuabile, riportante la denominazione dell'ente che abbia la proprietà o la disponibilità del veicolo;

(iv) il veicolo è dotato della scritta «Emergenza sanitaria», realizzata in materiale retroriflettente microprismatico con caratteri stampatello maiuscolo di altezza di almeno 5cm, sui bauletti laterali e sul posteriore (se esiste lo spazio per l'applicazione). Sono ammesse altre indicazioni (es: fascia aziendale) purché non luminose, retroriflettenti o fosforescenti.

## 3. Accessori:

(i) nel caso di montaggio di un impianto elettrico supplementare, asservito alle eventuali attrezzature e/o apparecchiature presenti nel vano di carico, lo stesso è realizzato secondo le indicazioni della norma UNI EN 1789;

(ii) i materiali di rivestimento del vano di carico che ospita i contenitori di trasporto sono lavabili e disinfettabili ed è opportuno prevedere aperture di drenaggio;

(iii) i motoveicoli sono dotati di adeguati volumi di stivaggio per il materiale di soccorso. Il materiale sanitario è riposto esclusivamente nei vani di carico (borse laterali, bauletto posteriore, vano sottosella) onde evitare interferenze con il conducente e con le operazioni di salita/discesa degli operatori.

22A04204

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 26 maggio 2022.

**Criteri e procedure per l'istituzione dei registri delle varietà di specie officinali.**

### IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale e, in particolare, l'art. 5 che conferisce una delega al Governo per il riassetto della normativa vigente in materia di agricoltura, selvicoltura e filiere forestali, anche adottando appositi testi unici con riferimento a specifici settori omogenei;

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75, recante il testo unico in materia di coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante officinali, predisposto ai sensi dell'art. 5 della legge 28 luglio 2016, n. 154 e, in particolare, l'art. 6, che demanda Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano l'istituzione dei registri varietali delle specie di piante officinali allo scopo di valorizzare le caratteristiche varietali del materiale riproduttivo o di propagazione delle singole specie;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 21 gennaio 2022, adottato di concerto con il Ministro della transizione ecologica e il Ministro della salute, recante l'elenco delle specie di piante officinali coltivate nonché criteri di raccolta e prima trasformazione delle specie di piante officinali spontanee di cui rispettivamente all'art. 1, comma 3 e all'art. 3, comma 2 del testo unico in materia di coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante officinali (decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75);

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, recante norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625, che, tra l'altro, ha abrogato e sostituito la legge 25 novembre 1971, n. 1096, recante



la disciplina dell'attività sementiera e le relative misure applicative;

Visto il decreto n. 223640 del 17 maggio 2022, con il quale è stato istituito il tavolo tecnico del settore delle piante officinali;

Preso atto dell'insediamento, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del tavolo tecnico del settore delle piante officinali, avvenuto il 19 maggio 2022;

Considerata la necessità di definire i criteri sulla base dei quali istituire i registri varietali di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 25 maggio 2022;

Decreta:

Art. 1.

*Ambito di applicazione*

1. Il presente decreto definisce i criteri sulla base dei quali istituire i registri varietali di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75.

2. Le specie officinali, così come definite nell'elenco di cui al decreto interministeriale del 21 gennaio 2022 menzionato in premessa, per le quali si attiverà la procedura di registrazione varietale, saranno definite dal tavolo tecnico di settore sulla base dei dati produttivi, economici e di impiego, nonché delle eventuali richieste motivate dagli operatori del settore.

Art. 2.

*Definizioni*

1. Le seguenti definizioni riguardano gli istituti nazionali ed internazionali per la redazione delle schede tecniche necessarie all'iscrizione nei registri varietali:

«UPOV»: Unione per la protezione degli ottenimenti vegetali ([www.upov.int](http://www.upov.int));

«CPVO»: Ufficio comunitario delle varietà vegetali (<https://cpvo.europa.eu/>);

«DUS»: distinzione, uniformità, stabilità,

«MIPAAF»: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 3.

*Istituzione del registro varietale*

1. L'iscrizione al registro delle varietà delle specie officinali presenti nell'elenco di cui al decreto interministeriale del 21 gennaio 2022, per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sia stato già istituito un registro varietale, è disposta sulla base di prove tecniche volte all'accertamento dei requisiti di distinzione, uniformità e stabilità.

Art. 4.

*Protocolli di prova*

1. Le prove tecniche di cui all'art. 3 sono condotte utilizzando i protocolli internazionali CPVO o UPOV, stabiliti per le rispettive specie, ove esistenti.

2. In assenza dei protocolli di cui al precedente comma, possono essere utilizzati protocolli nazionali predisposti secondo necessità.

3. L'identificazione del protocollo da utilizzare, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, è stabilito all'atto dell'istituzione del registro e comprende le informazioni di cui all'allegato 1.

Art. 5.

*Esecuzione delle prove*

1. Le prove tecniche di natura morfofisiologica, accompagnate, se del caso, da accertamenti genetici, sono affidate, con apposito provvedimento, ad enti scientifici o di ricerca nazionali che, per statuto o regolamento, si propongono di promuovere il progresso della produzione sementiera e del materiale di propagazione e in possesso di adeguata esperienza.

Art. 6.

*Denominazione varietale*

1. Ciascuna varietà è identificata da una denominazione varietale.

2. Alle denominazioni varietali si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20.

Art. 7.

*Presentazione della domanda di iscrizione al registro*


1. L'iscrizione al registro è chiesta dal costituente della varietà e, in sua mancanza, da un soggetto pubblico o privato operante nel settore delle piante officinali, che offra la necessaria garanzia del mantenimento in purezza della varietà. Per le varietà di cui il costituente non si conosca o non esista, l'iscrizione può essere disposta d'ufficio.

Art. 8.

*Iscrizione delle varietà al registro*

1. L'iscrizione al registro è disposta con apposito decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il parere del gruppo di lavoro permanente della protezione delle piante - sezione sementi, opportunamente integrata da esperti del settore piante officinali.

2. Il decreto di iscrizione è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* e nel Bollettino ufficiale del Ministero. L'iscrizione ha una durata di dieci anni e può essere rinnovata per periodi determinati, su richiesta del costituente.



## Art. 9.

*Registro delle varietà iscritte*

1. L'elenco delle varietà iscritte al registro a scopo ufficiale è tenuto a cura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in un'apposita sezione del SIAN.

Roma, 26 maggio 2022

*Il Ministro:* PATUANELLI

*Registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 2022*

*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, n. 834*

ALLEGATO I

INFORMAZIONI PER L'IDENTIFICAZIONE DEI PROTOCOLLI DA UTILIZZARE PER LE PROVE TECNICHE PER LA REGISTRAZIONE DELLE VARIETÀ DELLE SPECIE DI CUI ALL'ART. 4

Denominazione botanica	Nome comune della specie	Protocollo tecnico	URL

22A04161

DECRETO 23 giugno 2022.

**Modifica al decreto 29 marzo 2022, recante «Aggiornamento del registro nazionale delle varietà di specie agrarie ed ortive».**

IL DIRETTORE GENERALE  
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2016, n. 17713, con il quale è stato istituito il «Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante»;

Visto il decreto-legge del 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 18 novembre 2019, inerente «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, inerente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53, recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto 4 dicembre 2020, n. 9361300, registrato dalla Corte dei conti l'11 gennaio 2021, reg. n. 14, con il quale sono stati individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito delle direzioni generali del Ministero;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 gennaio 2021 registrato dalla Corte dei conti il 19 del gennaio 2021 al n. 41, recante il conferimento dell'incarico di direttore generale dello sviluppo rurale alla dott.ssa Simona Angelini;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, recante «Norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»;

Visto l'art. 7 decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, che prevede l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, che dispone che l'iscrizione di una varietà di specie agraria ed ortiva al relativo Registro nazionale sia effettuata dal Ministero con proprio decreto, sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante di cui al decreto ministeriale 30 giugno 2016;

